

Operazione di aggregazione societaria tra Brianzacque S.r.l. e le società del Gruppo BEA (Brianza Energia Ambiente S.p.A. e Bea Gestioni S.p.A.). Approvazioni e determinazioni conseguenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la società Brianzacque S.r.l. (di seguito, anche, solo “**BZA**”) – i cui Soci si identificano nella Provincia di Monza e della Brianza, che ne detiene il 13,7594%, e in n. 55 Comuni, che ne detengono una quota proporzionale al numero di abitanti di ciascun Comune – gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) nell’ATO di Monza e della Brianza e si occupa dell’intera filiera dell’acqua (acquedotto, fognatura, depurazione);
- che la società Brianza Energia Ambiente S.p.A. (di seguito, anche, solo “**BEA**”) è una società a capitale interamente pubblico – i cui Soci si identificano nella Provincia di Monza e della Brianza, che ne detiene il 20%, e in n. 11 Comuni, titolari di partecipazioni di entità diversa – operante nel territorio brianzolo per le attività di recupero di materia e produzione di energia attraverso la termovalorizzazione dei rifiuti;
- che BEA detiene una partecipazione pari al 90% del capitale della società Bea Gestioni S.p.A. (di seguito, anche, solo “**Bea Gestioni**”; BEA e Bea Gestioni, unitariamente considerate, anche, solo “**Gruppo BEA**”);
- che Bea Gestioni è una società mista pubblico-privata, operante nel settore della gestione e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, e della produzione di energia mediante teleriscaldamento, ed è in particolare affidataria di talune gestioni relative a segmenti del servizio di igiene ambientale da parte di Comuni soci di BEA;
- che con le delibere assembleari di BEA del 15 dicembre 2020 e del 29 aprile 2022 e con delibera assembleare di BZA del 20 maggio 2024 è stato conferito mandato agli amministratori di avviare un percorso funzionale all’aggregazione societaria tra il Gruppo BEA e BZA;
- che Bea Gestioni ha manifestato l’intenzione di trasformarsi in società *in house* (previa dismissione, da parte di Comef S.r.l., socio operativo privato di Bea Gestioni prescelto a seguito di procedura ad evidenza pubblica, della propria partecipazione nella compagine sociale della medesima Bea Gestioni);
- che le predette società hanno valutato l’opportunità strategica di dare vita a un operatore pubblico aggregato che realizzi un’integrazione e un reciproco rafforzamento operativo e patrimoniale tra le società del Gruppo BEA e BZA, così consentendo ai rispettivi soci pubblici, in parte coincidenti, anche una razionalizzazione delle partecipazioni detenute in tali due soggetti;
- che in data 17 aprile 2026, le predette società hanno sottoscritto un accordo quadro (l’**“Accordo Quadro”, Allegato A**) sospensivamente condizionato, tra l’altro, all’adesione del 66% dei comuni

soci di BZA e del 66% dei comuni soci di BEA (la “**Condizione Sospensiva**”), ferma l’apertura all’adesione di tutti i soci di BEA e BZA;

- che i Comuni Brianzoli soci di BEA sono tutti (salvo il Comune di Solaro, ricadente nel territorio milanese) già soci di BZA;

- che alla luce delle descritte cointeressenze societarie, si evidenzia, in via riepilogativa e per quanto rileva ai fini della presente delibera, che il Comune di Carnate detiene una partecipazione al capitale sociale della società Brianzacque S.r.l. **in misura pari allo 0,6328%**, ma non detiene alcuna partecipazione al capitale sociale di Brianza Energia Ambiente S.p.A.;

RILEVATO

- che, a seguito di approfondimenti di natura tecnica, economica e legale, si è ritenuto di strutturare l’ipotizzata operazione di aggregazione societaria in due distinte fasi:

i) prima fase:

a) creazione della *holding* mediante aumento di capitale di BEA destinato alla sottoscrizione dei soci di BZA e conferimento in BEA delle partecipazioni detenute in BZA dai relativi soci, e

b) assegnazione da BEA a Bea Gestioni (alternativamente, mediante scissione con scorporo o apporto a patrimonio) del ramo d’azienda costituito dagli elementi attivi e passivi, unitamente ai contratti e rapporti giuridici funzionali all’esercizio dell’attività di smaltimento di rifiuti (di seguito, anche, solo “**Ramo d’Azienda Smaltimento**”), nonché

c) scissione da parte di BZA alla società *holding* del ramo d’azienda costituito dagli elementi attivi e passivi, unitamente ai contratti e rapporti giuridici funzionali all’esercizio dei servizi amministrativi e di staff (di seguito, anche, solo “**Ramo d’Azienda Amministrazione**”), ovvero, in caso di mancata adesione di tutti i soci di BZA, cessione del medesimo Ramo d’Azienda Amministrazione, sempre da BZA alla società *holding*;

ii) seconda fase: fusione per incorporazione di Bea Gestioni in BZA;

- che ai fini che precedono, tenuto conto delle cointeressenze societarie meglio illustrate nelle sopraccitate premesse alla presente delibera, viene sottoposto all’esame del Consiglio Comunale del Comune di Carnate – chiamato ad assumere le proprie determinazioni al riguardo, analogamente ai Consigli comunali dei Comuni soci di BZA coinvolti nelle operazioni societarie appresso descritte – il seguente percorso giuridico e procedimentale:

(i) In attuazione di quanto previsto dall’art. 6 dell’Accordo Quadro, per procedere con il conferimento in BEA da parte dei soci di BZA delle partecipazioni da essi detenute nella medesima BZA, si da trasformare BEA in una *holding* di partecipazioni – quindi senza che la stessa svolga attività aziendali ma in modo che presti unicamente attività di coordinamento e di servizio alle controllate –, si è fatto ricorso alla procedura di valutazione alternativa di cui all’art. 2343-ter, c. 2, lett. b), c.c., ed è stata pertanto acquisita una relazione di stima (**Allegato B**) redatta dall’esperto indipendente Prof. Mauro Bini, il cui valore equo si riferisce a una data non anteriore di sei mesi al conferimento, diretta ad attestare il valore delle partecipazioni detenute dai soci di BZA.

Detta relazione di stima ha attestato il valore di BZA sul valore di BEA e quindi su quello di Bea Gestioni, il tutto come segue:

Valore BZA stand alone	€ 216.234.000
Valore BEA stand alone	€ 98.905.000

Combined Entity	€ 315.139.000
Rapporto di concambio	Soci BZA: 68,6% Azionisti BEA: 31,4%

Determinato pertanto il c.d. valore di concambio – e dunque l’equivalente entità dell’aumento di capitale sociale di BEA, sottoscritto a seguito dell’assegnazione delle quote di capitale emesse in ragione delle azioni o quote detenute da ciascun Comune socio –, i soci di BZA sottoscriveranno pro quota l’aumento di capitale sociale deliberato dalla medesima BEA mediante conferimento delle partecipazioni dagli stessi detenute in BZA e a ciascuno di essi attribuito di entità corrispondente alla percentuale e al valore del capitale sociale di nuova emissione di BEA che verrà così sottoscritto.

Al Comune di Carnate saranno attribuite azioni pari **allo 0,4341% del capitale sociale di BEA.**

ii) Ferma la subordinazione dell’efficacia dell’Accordo Quadro alla Condizione Sospensiva e verificatasi quest’ultima, l’assemblea di BEA sarà chiamata a deliberare l’aumento di capitale, scindibile e progressivo, aperto a tutti i soci di BZA, secondo valori di nominale e sovrapprezzo coerenti con la relazione di stima di cui al superiore punto i) e con fissazione di termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale determinato in modo da consentire l’adesione anche di soci BZA ulteriori a quelli che abbiano sottoscritto l’Accordo Quadro a quella data.

(iv) Il Ramo d’Azienda Smaltimento di BEA verrà assegnato mediante scissione con scorporo in Bea Gestioni (prima della fusione) oppure, secondo le scelte che le parti effettueranno anche in vista del contenimento dei costi, mediante apporto a patrimonio netto.

(v) Il Ramo d’Azienda Amministrazione di BZA verrà assegnato mediante scissione a favore della beneficiaria BEA (prima della fusione), fermo restando che, qualora non tutti i soci di BZA aderiscano all’operazione di aggregazione societaria, il Ramo d’Azienda Amministrazione dovrà essere ceduto da BZA alla società *holding* mediante contratto di cessione di ramo d’azienda, verso un corrispettivo pari al valore contabile netto del ramo stesso.

Le sopra descritte operazioni dovranno essere realizzate secondo le modalità e la sequenza temporale previste dall’Accordo Quadro, in particolare garantendo che le scissioni del Ramo d’Azienda Smaltimento (o il suo apporto a patrimonio netto) e del Ramo d’Azienda Amministrazione (ovvero, per quest’ultima, l’alternativa cessione) siano perfezionate successivamente all’aumento di capitale di cui al precedente punto (i) e che la fusione di cui al successivo punto (v) sia perfezionata successivamente a tali operazioni, come disciplinato agli articoli 3 e 4 dell’Accordo Quadro medesimo.

(vi) A seguito del perfezionamento del conferimento in BEA delle partecipazioni detenute dai soci di BZA, della scissione mediante scorporo del Ramo d’Azienda Smaltimento di BEA a favore di Bea Gestioni (ovvero dell’alternativo apporto a patrimonio netto) e della scissione del Ramo d’Azienda Amministrazione di BZA a favore di BEA (ovvero del contratto di cessione del Ramo d’Azienda Amministrazione, sulla base di quanto sopra indicato), BZA e Bea Gestioni dovranno procedere con l’iter di fusione per incorporazione di Bea Gestioni in BZA, che porterà alla creazione dell’unica partecipata al 100% di BEA.

Qualora tutti i soci di BZA aderiscano all’Accordo Quadro, si darà corso al procedimento semplificato di cui all’art. 2505 c.c., conformemente a quanto chiarito dal Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 22 del 18 Marzo 2004. In particolare, come specificato dall’art. 5.1. dell’Accordo Quadro, non troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 2501-ter, numeri 3), 4) e 5), agli artt. 2501-

quinquies e 2501-*sexies*, nonché, per rinuncia espressa dell'unico socio BEA, all'art. 2501-*quater* c.c.. In caso contrario, la fusione sarà eseguita secondo i seguenti principi: il progetto di fusione conterrà tutti gli elementi di cui all'articolo 2501-*ter* c.c. (ivi inclusi il rapporto di cambio e le modalità di assegnazione delle azioni o quote); si applicherà integralmente la disciplina di cui agli articoli 2501-*quater*, 2501-*quinquies*, 2501-*sexies* c.c.

Nell'ambito dell'operazione aggregativa sopra descritta, è anche previsto che:

(a) Il capitale sociale di BEA sia suddiviso in azioni di categoria A e azioni di categoria B, dove:

- le azioni di categoria A saranno riservate alla Provincia di Monza e della Brianza e ai comuni soci ricadenti nel relativo ambito territoriale provinciale e dotate dei diritti amministrativi ed economici previsti dal codice civile per le azioni ordinarie nonché del diritto di voto:

(a) sulle operazioni di aggregazione industriale (in qualsiasi forma attuate) con altri operatori ovunque ubicati e

(b) su ogni e qualsivoglia eventuale deliberazione avente ad oggetto la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato.

- le azioni di categoria B saranno riservate ai comuni soci ubicati al di fuori della Provincia di Monza e della Brianza e dotate di:

(a) tutti i diritti previsti dal codice civile, ad eccezione dei diritti riservati ai titolari di azioni di categoria A; nonché

(b) del diritto di veto e/o l'autorizzazione al compimento di investimenti e/o disinvestimenti nei territori dei comuni titolari delle azioni di categoria B, anche per iniziative di carattere sociale, culturale e ambientale.

(b) Lo statuto di BEA (**Allegato C**) sia modellato conformemente alla disciplina sull'*in house* (nella sua forma di *holding* di partecipazione strumentale a gestioni *in house* di "secondo livello" o "a cascata"), e preveda un meccanismo di controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci, meglio dettagliato in un apposito Regolamento per il relativo esercizio (**Allegato D**).

CONSIDERATO

- che il percorso giuridico e procedimentale sopra indicato, a seguito di approfondimenti di natura tecnica, economica e legale, oltre ad avere la positiva e logica peculiarità di non prevedere la creazione di nuove società e di perseguire anche una politica di razionalizzazione delle società esistenti all'interno del territorio brianzolo, mira a conseguire obiettivi di rilievo pubblico e di interesse generale molto più ampi e declinabili come segue:

- costituzione di un modello "multiutility risorse e ambiente", in linea con i modelli di *governance* – anche industriale – più all'avanguardia in Europa, finalizzato a generare valore per la Provincia di Monza e della Brianza e per il territorio di riferimento grazie a un processo di graduale e fisiologica integrazione verticale del ciclo risorse-ambiente, e così configurando un unico soggetto a totale e integrale controllo pubblico per il presidio di risorse chiave per la collettività nell'ambito del servizio idrico e di gestione dei rifiuti;
- estensione dell'offerta dei servizi di interesse generale di natura ambientale con *focus* rafforzato sulla creazione di modelli orientati alla "*customer centricity*" ovvero al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni dei soci di riferimento, anche tramite processi aperti di dialogo e di interlocuzione, e dei cittadini del territorio;

- attivazione di sinergie rilevanti e generazione/raggiungimento di massa critica post integrazione mediante l'individuazione di importanti leve sinergiche e di efficientamento conseguibili per effetto dell'unione delle società in un unico perimetro di gruppo, così da generare, attraverso e per effetto del maggior valore creato, ulteriori potenzialità legate alla valorizzazione degli asset nel medio-lungo periodo, tramite istituzione di percorsi virtuosi di autofinanziamento degli investimenti legati e vincolati alla "mission" di svolgimento di un servizio di interesse generale;
- incremento degli investimenti sul territorio della Provincia di Monza e della Brianza, con ricadute dirette e misurabili a beneficio della collettività servita, sia in termini di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture destinate all'erogazione dei servizi, sia in termini di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della continuità dei servizi resi, con conseguente ottimizzazione delle risorse pubbliche impiegate;

- che tale percorso giuridico e procedimentale appare coerente e sostanzialmente rispettoso delle finalità e degli scopi anche di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui al D.lgs. n. 175/2016. L'operazione societaria sopra descritta, infatti, è strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, in quanto volta a garantire e ottimizzare la gestione di servizi di primario interesse generale, quali il servizio idrico integrato e il servizio di igiene ambientale. La creazione di un operatore pubblico integrato e di maggiori dimensioni persegue una visione strategica di gestione unitaria del ciclo delle acque e dei rifiuti, in un'ottica di "economia circolare". Tale integrazione non rappresenta una mera operazione finanziaria, ma una scelta industriale volta a rafforzare il controllo pubblico su settori strategici per il territorio, la salute pubblica e la tutela ambientale, finalità che rientrano nel nucleo delle competenze istituzionali del Comune e che assicurano il rispetto delle condizioni di cui al D.lgs. n. 175/2016 in presenza delle quali deve considerarsi legittimo il mantenimento, l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche da parte delle amministrazioni pubbliche, e in particolare qualora tal genere di operazioni:

- (i) sia volto alla *"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"* (art. 4, comma 2, lett. a);
- (ii) risponda *"...alla necessità della società [pubblica partecipata] per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4..."* (art. 5, comma 1);

CONSIDERATO ALTRESÌ

- che il presente Comune di Carnate, socio di BZA ma che attualmente non risulta detenere partecipazioni in BEA, si troverà – a seguito del conferimento – ad acquisire una quota di partecipazione nel capitale della medesima;
- che l'acquisizione della partecipazione in BEA da parte del Comune di Carnate non costituisce un investimento finanziario autonomo né una scelta preordinata all'immediato affidamento di ulteriori servizi pubblici locali, ma rappresenta l'effetto giuridico e societario necessario del conferimento della partecipazione già detenuta in BZA nell'ambito di un'operazione di aggregazione finalizzata alla costituzione di un gruppo pubblico integrato;
- che, per il Comune, l'interesse pubblico principale dell'operazione consiste nel mantenere e rafforzare, attraverso la nuova holding a integrale controllo pubblico, il presidio sulla gestione del servizio idrico integrato già assicurata da BZA, beneficiando delle sinergie industriali, energetiche, finanziarie e organizzative derivanti dall'integrazione con il Gruppo BEA;

- che l'operazione non comporta, di per sé, alcuna modifica degli affidamenti attualmente in essere nel settore dell'igiene ambientale, restando ogni eventuale scelta gestionale rimessa ad autonomi e successivi atti, da assumersi nel rispetto del D.Lgs. n. 201/2022 e previa distinta istruttoria comparativa;

- che l'art. 5 (*"Oneri di motivazione analitica"*) del D.lgs. n. 175/2016 – il quale, dopo aver prescritto al comma 1 che l'atto deliberativo con cui una amministrazione stabilisce di acquisire nuove partecipazioni *"deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*, statuisce al comma 3 che *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*;

- che a tale ultimo proposito, va rilevato che l'acquisto di una partecipazione, da parte del Comune di Carnate nel capitale di BEA, tenuto conto del contesto complessivo entro cui tale iniziativa si inserisce, rispetta i presupposti di legge, per le seguenti ragioni:

1. *convenienza economica e sostenibilità finanziaria.*

Il settore idrico e quello dell'igiene ambientale si inseriscono in un quadro gestionale sempre più organico, ponendosi all'interno di un contesto – quello ambientale – strettamente correlato. In tale prospettiva, l'operazione di cui trattasi permette il conseguimento di importanti economie di scala, consentendo inoltre l'attuazione di una concreta iniziativa di economia circolare. Attraverso la sinergia posta alla base dell'iniziativa, difatti, sarà possibile ipotizzare procedure di *procurement* anche a livello di gruppo, in settori come detto attigui (e quindi con acquisti che potranno interessare entrambi i settori), con conseguente migliore capacità di programmazione degli investimenti da compiere ai fini del soddisfacimento degli standard gestionali, e ciò garantendo risparmi di spesa che – tenendo conto con principio del *full cost recovery* sotteso ai servizi erogati – si potrebbero riverberare positivamente anche sulle tariffe applicate all'utenza.

La sostenibilità dell'operazione è suffragata da un'approfondita analisi economico-finanziaria, i cui esiti sono cristallizzati nella perizia di stima (richiamata come Allegato B) e nel piano industriale/*business plan* dell'aggregazione (allegato in sintesi alla presente deliberazione, **Allegato E**). Da tale documentazione, che si intende qui integralmente richiamata, emerge la capacità del nuovo gruppo societario di garantire, in un adeguato orizzonte temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle proprie attività. In particolare, le analisi previsionali contenute nel piano evidenziano:

– la crescita dei ricavi, che secondo le previsioni passano da circa 163 milioni di euro nel 2025 a 303 milioni di euro nel 2041, a cui corrisponde la crescita dell'EBITDA che in valore assoluto, nel medesimo periodo, passa da 53,3 milioni di euro a 117,9 milioni di euro mentre, in termini

percentuali, il valore dell'EBITDA in rapporto al Valore della Produzione si incrementa dal 32,6 al 38,9%;

- il miglioramento dei risultati dell'EBITDA, oltre che dalle dinamiche endogene dei business di BEA e di BZA, è originato dalla generazione di significative sinergie che riguardano principalmente (i) la stabilizzazione e riduzione del costo di approvvigionamento energetico di BZA, (ii) l'ottimizzazione della gestione finanziaria e la riduzione del ricorso al debito, (iii) una maggiore efficienza della struttura operativa per quanto riguarda le sedi operative ed il personale, (iv) un miglioramento dei costi conseguenti allo smaltimento dei fanghi da depurazione. Il valore complessivo delle sinergie lorde è stimato in circa 71 milioni di euro nel periodo 2026-2041, mentre il valore dei benefici ottenibili, al netto dei costi connessi alla realizzazione del processo di integrazione, è stimato in 69 milioni di euro;
- un netto miglioramento sotto il profilo finanziario, con la Posizione Finanziaria Netta (PFN) che, partendo da una situazione di indebitamento finanziario netto pari a 116,3 milioni di euro nel 2025, evidenzia nel 2041 una disponibilità di cassa pari a 161,3 milioni di euro. Tale disponibilità, secondo le previsioni del Piano, oltre a generare i già citati risparmi in termini di oneri finanziari, permetterebbe di fronteggiare gli investimenti che saranno necessari per fronteggiare le necessità ambientali del territorio e la *compliance* regolatoria.

Peraltro, l'attuazione dell'iniziativa produce i propri effetti positivi anche in relazione alla sola gestione del servizio idrico gestito a livello di ambito provinciale da BZA.

A tale specifico proposito, va segnalato che i razionali dell'operazione si basano sulle seguenti assunzioni:

- generazione di valore per i territori di riferimento grazie ad un processo di graduale e fisiologica integrazione verticale del ciclo risorse – ambiente, con beneficio diretto sulla gestione idrica;
- configurazione di un unico soggetto a controllo pubblico per il presidio di alcune risorse chiave del territorio, quali servizio idrico e gestione degli impianti di smaltimento rifiuti (anche prodotti dal ciclo idrico integrato);
- profilo della *combined entity* rilevante a livello dimensionale e con valorizzazione delle caratteristiche comuni e delle evidenti complementarità;
- individuazione di alcune importanti leve sinergiche e di efficientamento conseguibili per effetto dell'unione delle società in un unico perimetro di gruppo;
- per effetto del maggior valore creato, ulteriori potenzialità legate alla valorizzazione degli asset nel medio-lungo periodo, tramite istituzione di percorsi virtuosi di autofinanziamento degli investimenti.

In tale prospettiva, va rilevato che l'integrazione tra BEA e BZA evidenzia la creazione di sinergie che si caratterizzano principalmente su due filoni principali:

- la possibilità di utilizzare efficacemente e a favore del territorio brianzolo l'energia prodotta dall'impianto di termovalorizzazione. BEA produce energia elettrica (e termica) che ad oggi viene ceduta per la maggior parte alla rete nazionale. BZA, di converso, si caratterizza come azienda energivora. Combinare e coordinare l'azione di questi due soggetti può permettere di generare effetti positivi sulle tariffe idriche per effetto del contenimento dei costi energetici trasferiti in tariffa. Il beneficio avrebbe una ulteriore manifestazione in termini di maggiore stabilità del prezzo dell'energia nel medio lungo periodo, perché almeno una parte degli acquisti relativi a questa commodity potrebbe essere slegata dalle dinamiche dei prezzi

- di mercato connessi a metano e petrolio. Nel piano industriale/business plan dell'aggregazione tale sinergia viene stimata in circa 23 milioni di euro;
- vantaggi nella gestione finanziaria. L'integrazione di due soggetti che presentano dinamiche di evoluzione della posizione finanziaria opposte (necessità di cassa per far fronte a impegnativi programmi di investimento per il servizio idrico, da un lato, e minori esigenze di investimenti con conseguente possibilità di produrre flussi di cassa, dall'altro) permetterebbe di ridurre il costo degli oneri finanziari, perché si realizzerebbe una ottimizzazione dei flussi finanziari diminuendo la necessità di ricorrere a finanziamenti esterni e/o consentendo di poter anche programmare ulteriori investimenti che si rendessero necessari senza mettere a rischio la solidità delle due società. Nel piano industriale/business plan dell'aggregazione tale sinergia viene stimata in circa 30 milioni di euro.

Accanto a queste due principali sinergie, ve ne sono di ulteriori che riguardano i costi del personale, ed altri efficientamenti di minore dimensione che concorrono a generare, complessivamente, circa 69 milioni di euro di benefici.

Vi sono poi ulteriori elementi di carattere più generale che riguardano l'accresciuta capacità industriale che il nuovo soggetto aggregato potrebbe e saprebbe generare in termini di sviluppo di competenze tecniche in campo ambientale. Competenze che potrebbero essere messe a disposizione delle realtà del territorio, sia pubbliche che private, ponendo le condizioni per lo sviluppo di nuove iniziative legate al riutilizzo di materia e alla produzione di energia rinnovabile da utilizzare localmente.

Tali elementi dimostrano che l'operazione non è solo economicamente vantaggiosa in termini di efficienze, ma anche finanziariamente sostenibile in via autonoma, senza la necessità di futuri interventi finanziari a carico dei soci pubblici.

L'operazione è sostenibile anche in relazione alla specifica situazione finanziaria di questo Comune. L'acquisizione della partecipazione in BEA avviene mediante conferimento in natura della partecipazione già detenuta in BZA, senza alcun esborso monetario diretto, senza necessità di ricorrere a forme di indebitamento e senza assunzione di obblighi di ricapitalizzazione ulteriori rispetto a quelli ordinariamente previsti dalla disciplina delle società partecipate. L'impatto sul bilancio comunale è pertanto neutro sotto il profilo finanziario immediato, fermo restando il monitoraggio annuale della partecipazione nell'ambito degli adempimenti di cui all'art. 20 TUSP e, ove ne ricorrano i presupposti, degli accantonamenti previsti dalla normativa vigente.

2. *gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e possibili duplicazioni societarie*

Quanto alla gestione del servizio idrico integrato, la stessa è stabilmente assicurata, nel territorio di riferimento, facendo ricorso al modello dell'*in house providing* tramite l'affidamento effettuato dall'ATO di Monza e della Brianza a BZA.

Per quanto riguarda il servizio di igiene ambientale, in assenza degli ambiti territoriali ottimali di riferimento, la gestione rimane in capo al singolo Comune. Nel caso specifico il Comune di Carnate è socio di CEM Ambiente spa, con una quota del 1,395%; a tale società, a totale partecipazione pubblica e operativa su un bacino territoriale che interessa più province, il Comune di Carnate ha conferito il servizio di igiene ambientale (limitatamente ad alcune componenti come raccolta, trattamento, gestione centri di raccolta, spazzamento strade ecc.) secondo il modello dell'*in house providing*;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 22/10/2025 il Comune di Carnate ha formalizzato un indirizzo operativo per l'avvio della procedura di affidamento in house del suddetto servizio, ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, individuando in Cem Ambiente, quale gestore uscente, il soggetto a cui indirizzare la richiesta di proposta gestionale tecnica e finanziaria per un nuovo potenziale affidamento;

L'operazione di aggregazione tra BZA e BEA come prospettata nei documenti sopra richiamati richiede quindi un'attenta verifica istruttoria sotto un duplice profilo:

2.1. Possibili duplicazioni societarie

Si è valutata la compatibilità dell'acquisizione della partecipazione indiretta nella società operativa risultante dall'aggregazione, che svolgerà attività di smaltimento rifiuti, con la partecipazione già detenuta da questo Comune in CEM Ambiente S.p.A., altra società operante nel medesimo settore ambientale. Al riguardo, si evidenzia che non sussiste alcuna ipotesi di duplicazione societaria vietata dall'art. 20, c. 2, lett. c), del TUSP, poiché tale divieto opera solo in presenza di un'identità sostanziale di mercato e funzioni; qualora, invece, due società svolgano la propria attività in segmenti di mercato differenti o presidino fasi diverse della catena del valore, non si configura una "duplicazione", bensì un rapporto di integrazione o specializzazione.

Infatti, sul piano normativo, il D.lgs. n. 152/2006 qualifica la "gestione dei rifiuti" come un servizio composito, articolato in segmenti funzionali distinti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.

Tale articolazione è altresì riconosciuta dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha imposto obblighi di separazione contabile (c.d. *unbundling*) proprio per differenziare i costi e la gestione delle diverse fasi del servizio.

La coesistenza delle due partecipazioni è dunque legittima e funzionale a un presidio pubblico completo del ciclo dei rifiuti, in linea con un principio di non sovrapposizione funzionale già avallato dalla giurisprudenza amministrativa in casi analoghi relativi a segmenti diversi del medesimo servizio pubblico (vedasi Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2025, n. 4123 che, a conferma della decisione del TAR Milano, sez. I, n. 1211/2021, ha riconosciuto la sussistenza del vincolo di scopo e di attività rispetto alla partecipazione detenuta da un ente locale in una società impegnata in un segmento del servizio idrico integrato, pur a fronte della contestuale partecipazione del medesimo ente in altro operatore incaricato della gestione del servizio idrico integrato; tale principio di diritto è perfettamente traslabile al settore rifiuti).

Nel caso concreto, la partecipazione che il Comune verrebbe a detenere in BEA, e indirettamente nella società operativa risultante dall'aggregazione, non si sovrappone alla partecipazione già detenuta in CEM Ambiente S.p.A., in quanto le due realtà presidiano segmenti funzionalmente distinti del ciclo dei rifiuti. BEA svolge attività relative al ciclo dei rifiuti aggiuntive rispetto a CEM, consistenti in particolare nello smaltimento dei rifiuti con relativa termovalorizzazione, che si configura come ulteriore segmento rispetto a quelli rientranti nell'attività di CEM, funzionalmente connesso anche al servizio idrico integrato. La non sovrapposibilità delle funzioni e degli ambiti operativi rende quindi compatibile la coesistenza delle partecipazioni.

In aggiunta a quanto sopra delineato, l'attuazione dell'operazione oggetto della presente deliberazione, finalizzata alla costituzione di una multiutility operante secondo il modello dell'*in house providing*, consentirebbe – anche in caso di contestuale partecipazione del Comune ad altra società *in house* attiva nel settore dell'igiene ambientale – di far ricorso allo strumento del c.d. accordo fra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15, comma 1, della L. n. 241/1990, ove è stabilito che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*, e ciò alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa, che ha riconosciuto la possibilità, per le società *in house*, in quanto soggetti serventi gli enti pubblici controllanti, di essere parti di accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 17 maggio 2017, n. 493), accordi, questi, volti allo svolgimento congiunto di attività di interesse comune, nonché finalizzati allo scambio reciproco di competenze e al perseguimento sinergico dei rispettivi fini istituzionali, con l'obiettivo di una più efficiente ed efficace gestione delle attività rispettivamente affidate, il tutto nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

2.2. Gestione del servizio

L'aggregazione societaria di cui trattasi non determina *hic et nunc* alcun affidamento, ma è preordinata al perseguimento di un interesse pubblico anche di tipo organizzatorio, volto ad arricchire le prospettive di affidamento dei comuni nel quadro degli strumenti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 per l'affidamento dei servizi pubblici locali.

La presente deliberazione attiene esclusivamente alla formazione del nuovo gruppo multiutility. Solo in un secondo momento, attraverso distinti e autonomi atti, si potrà procedere all'eventuale affidamento del servizio nella forma dell'affidamento diretto *in house providing*.

Si tratta in altri termini di una fattispecie a formazione progressiva articolata in due fasi: una preliminare (l'operazione societaria in essere) e una successiva ed eventuale, quella di affidamento del servizio. Le due fasi avverranno in momenti temporalmente distinti con valutazioni supportate da atti autonomi e da istruttorie puntuali con motivazioni diversificate. Si precisa che la fase successiva a quella in corso, ossia quella inerente agli affidamenti relativi al ciclo dei rifiuti, sarà puntualmente esaminata nell'ambito delle valutazioni che ciascun comune vorrà svolgere in esercizio della propria autonomia organizzativa, in relazione alla gestione dei propri servizi pubblici locali, in esito a una valutazione comparativa rispetto alle possibili alternative.

3. coerenza dell'operazione con le finalità di razionalizzazione e di perseguimento dell'interesse pubblico.

L'operazione di aggregazione realizza una forma di razionalizzazione e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, in piena coerenza con le finalità del TUSP, in quanto non comporta la costituzione di nuove società, ma la riorganizzazione di partecipazioni già esistenti all'interno di un gruppo pubblico integrato. La creazione di una *multiutility* a controllo pubblico integrata tra ciclo idrico e ciclo dei rifiuti permette di generare significative sinergie industriali, economiche e ambientali, quali: a) il trattamento dei fanghi prodotti dai depuratori di Brianzacque S.r.l. direttamente negli impianti della nuova entità, trasformando un costo di smaltimento in una risorsa

per la produzione di energia; b) l'utilizzo dell'energia prodotta dal termovalorizzatore per alimentare gli impianti del servizio idrico, con conseguente riduzione dei costi operativi e benefici potenziali sulle tariffe per l'utenza; c) l'aumento della capacità di investimento del nuovo gruppo, essenziale per l'ammodernamento delle reti e degli impianti e per garantire il rispetto dei sempre più stringenti standard ambientali. Pertanto, l'acquisizione della partecipazione in BEA non solo è compatibile con le partecipazioni preesistenti, ma è strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, in quanto abilita una gestione più efficiente, sostenibile e integrata di servizi pubblici locali essenziali, a beneficio dell'intera collettività. In tale prospettiva, la partecipazione in BEA risulta funzionale, ai sensi dell'art. 5 TUSP, non quale partecipazione autonoma e ulteriore rispetto alle esigenze istituzionali dell'Ente, bensì quale strumento indispensabile per consentire al Comune di partecipare alla nuova configurazione societaria del gestore pubblico integrato e di mantenere, attraverso la holding, il controllo pubblico congiunto sulla gestione del servizio idrico integrato e sulle connesse sinergie industriali e ambientali.

4. *compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

A quanto sopra va aggiunto che la creazione di un gruppo societario multiutility operante nel settore idrico ed ambientale consentirebbe, come già anticipato, l'ottenimento di importanti economie di scala sia nella fase di procurement, sia nella fase di programmazione dei diversi interventi necessari, e ciò proprio in considerazione della stretta connessione delle attività di cui trattasi. Questo assicura il conseguimento dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, anche nell'ottica del migliore perseguimento del più articolato *principio del risultato*.

In particolare, l'efficienza è perseguita tramite il conseguimento di economie di scala e di scopo. L'efficacia è garantita dalla creazione di un soggetto industriale più solido, in grado di realizzare gli investimenti necessari per il miglioramento dei servizi e il raggiungimento degli standard qualitativi e ambientali imposti dalla regolazione di settore. L'economicità, invece, deriva dalla previsione di una riduzione dei costi operativi per effetto delle sinergie, con potenziali benefici sulle tariffe applicate all'utenza, nel rispetto del principio del *full cost recovery*.

Sono state altresì considerate le alternative astrattamente percorribili, quali il mantenimento dell'attuale assetto societario separato tra BZA e Gruppo BEA (che dipende in gran parte dalle decisioni degli altri soci) o la mancata adesione del Comune all'operazione:

- l'attuale assetto societario non consentirebbe di conseguire con pari intensità le sinergie energetiche, finanziarie, operative e di investimento evidenziate nel piano industriale e nei precedenti punti, con conseguente scenario peggiorativo nello sviluppo finanziario e industriale di BZA;
- la mancata adesione del Comune all'operazione deliberata dagli altri soci, invece, ne indebolirebbe il livello di partecipazione al controllo pubblico congiunto del nuovo assetto societario derivante dalla riorganizzazione, ponendo il Comune in una posizione meno coerente rispetto all'evoluzione complessiva del gruppo societario. In particolare, in caso di mancata adesione, il Comune continuerebbe a detenere la partecipazione in BZA in un contesto nel quale la società potrebbe comunque essere interessata dagli effetti dell'operazione aggregativa approvata dagli altri soci, ivi inclusa la cessione del Ramo d'Azienda Amministrazione e la fusione con Bea Gestioni, secondo le modalità previste dall'Accordo Quadro. Tale scenario determinerebbe per il Comune una partecipazione in una

società destinata a operare in un perimetro modificato rispetto all'attuale, senza tuttavia consentirgli di partecipare pienamente alla governance della *holding* pubblica e al relativo controllo analogo congiunto, né di beneficiare in modo diretto e proporzionato delle sinergie industriali, energetiche, finanziarie e organizzative sottese all'operazione. Per tali ragioni, l'adesione all'operazione risulta preferibile rispetto alla mancata adesione, in quanto consente al Comune di preservare un ruolo attivo nel nuovo assetto societario, di mantenere il presidio pubblico sulla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della *holding* e di evitare una posizione meramente residuale rispetto a processi riorganizzativi che inciderebbero comunque sull'assetto di BZA.

5. *compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.*

Si conferma che l'operazione non configura un aiuto di Stato. L'acquisizione della partecipazione avviene a valori di mercato, come attestato dalla perizia di stima indipendente, e non comporta alcun intervento finanziario a fondo perduto da parte del Comune. L'equilibrio economico-finanziario dei servizi gestiti è assicurato dal sistema tariffario determinato dall'Autorità di regolazione (ARERA), che remunera i costi efficienti del servizio, escludendo la presenza di vantaggi indebiti.

6. *consultazione pubblica.*

Si dà atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del TUSP, lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto a consultazione pubblica, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sull'Albo Pretorio *online* in data 22 maggio 2026 per 15 giorni, e che nel corso di tale periodo sono pervenute le seguenti osservazioni /non sono pervenute osservazioni.

VISTO

- il disposto dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”*;

- per quanto occorrer possa, il disposto dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale *“Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*, che parimenti richiama la necessità di una deliberazione di Consiglio Comunale debitamente motivata;

Acquisiti i pareri espressi, sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, allegati, da parte della Responsabile del Servizio;

Acquisito altresì il parere espresso, sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 239, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/00, dall'Organo di Revisione;

Con voti

DELIBERA

per tutte le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, da ritenersi qui espressamente richiamate, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato,

- 1) di recepire e approvare l'Accordo Quadro e la sequenza delle operazioni societarie ivi descritta (Allegato A), dando mandato al Sindaco del Comune di Carnate, ovvero il suo delegato, di sottoscrivere l'Accordo Quadro affinché le stesse operazioni [i.e., i) conferimento in Brianza Energia Ambiente S.p.A. da parte dei soci di Brianzacque S.r.l. delle partecipazioni della medesima Brianzacque S.r.l.; ii) scissione con scorporo (ovvero apporto a patrimonio netto) del Ramo d'Azienda Smaltimento da Brianza Energia Ambiente S.p.A. a Bea Gestioni S.p.A.; iii) scissione del Ramo d'Azienda Amministrazione di Brianzacque S.r.l. a favore di Brianza Energia Ambiente S.p.A. ovvero, qualora non tutti i soci di Brianzacque S.r.l. aderiscano all'operazione di aggregazione societaria, contratto di cessione del Ramo d'Azienda Amministrazione] siano eseguite secondo le tempistiche e le modalità ivi previste;
- 2) di autorizzare il Sindaco del Comune di Carnate, ovvero il suo delegato, a intervenire a tutte le eventuali assemblee di Brianzacque S.r.l. nessuna esclusa, già convocate o da convocarsi, e in tale sede a esprimere e confermare voto favorevole ai fini di dare attuazione alla complessiva operazione societaria come sopra descritta;
- 3) di prendere atto e di accettare espressamente il rapporto di concambio costituente la quantità delle quote di Brianza Energia Ambiente S.p.A. da assegnare ai soci di Brianzacque S.r.l. in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute da questi ultimi, coerentemente con quanto attestato dalla relazione di stima di cui all'Allegato B (documento descritto in narrativa);
- 4) di dare mandato al Sindaco del Comune di Carnate, ovvero al suo delegato, di dichiarare espressamente, nell'ambito dell'assemblea di Brianzacque S.r.l. e di Brianza Energia Ambiente S.p.A. utile a tale scopo, che l'ente locale non intende esercitare azioni realizzative sul capitale della medesima Brianzacque S.r.l., né su quello di Brianza Energia Ambiente S.p.A., laddove per effetto della deliberazione di aggregazione societaria dovesse maturare tale diritto, riconoscendone la finalità volta a rendere conforme alla vigente normativa di settore la gestione del Servizio Idrico Integrato, andando Brianza Energia Ambiente S.p.A. a esercitare un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 175/2016;
- 5) di autorizzare il Sindaco del Comune di Carnate, ovvero il suo delegato, a intervenire a tutte le assemblee di Brianza Energia Ambiente S.p.A. nessuna esclusa, già convocate o da convocarsi, e in tale sede a esprimere voto favorevole ai fini di dare piena attuazione all'operazione societaria come sopra descritta, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale assemblea nell'ambito della quale ribadire, così confermandone e vincolandone la volontà, l'adesione del medesimo Comune di Carnate alla complessiva operazione societaria nei termini delineati nella presente delibera;
- 6) di approvare sin d'ora lo Schema di Statuto di Brianza Energia Ambiente S.p.A. (Allegato C) modellato conformemente alla disciplina sull'*in house* (nella sua forma di *holding* di partecipazione strumentale a gestioni *in house* di "secondo livello" o "a cascata") e recante un meccanismo di controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci, meglio dettagliato

nell'apposito Regolamento per il relativo esercizio (Allegato D);

- 7) di prendere atto che l'efficacia degli obblighi relativi all'esecuzione dell'aumento di capitale, della scissione del Ramo d'Azienda Smaltimento e della scissione del Ramo d'Azienda Amministrazione (o alternativa cessione) è sospensivamente condizionata, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Quadro, al verificarsi, entro il termine del 30 settembre 2026, delle condizioni ivi previste (ottenimento delle rinunce da parte delle banche finanziatrici di Brianzacque S.r.l. e Brianza Energia Ambiente S.p.A. a ogni diritto di risoluzione, recesso, decadenza dal beneficio del termine o modifica dei termini e condizioni dei rispettivi contratti di finanziamento; adesione minima di almeno il 66% dei soci di Brianzacque S.r.l. e di almeno il 66% dei soci di Brianza Energia Ambiente S.p.A.; parere positivo dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Monza e Brianza);
- 8) di prendere atto che l'efficacia degli obblighi relativi all'esecuzione della fusione per incorporazione di Bea Gestioni S.p.A. in Brianzacque S.r.l. è sospensivamente condizionata, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Quadro, al verificarsi delle condizioni ivi previste entro il 31 dicembre 2027 (ottenimento delle rinunce da parte delle banche finanziatrici di Brianzacque S.r.l. e Brianza Energia Ambiente S.p.A. a ogni diritto di risoluzione, recesso, decadenza dal beneficio del termine o modifica dei termini e condizioni dei rispettivi contratti di finanziamento; uscita di Comef S.r.l. dalla compagine sociale di Bea Gestioni S.p.A., mediante recesso e/o esclusione e/o acquisto delle azioni da parte di Brianza Energia Ambiente S.p.A. sulla base di quanto stabilito a termini di accordi definitivi vincolanti e non revocabili assunti in data [●●●]; avvenuta adozione - da parte di un numero di Enti Soci che rappresentino una percentuale del fatturato derivante dai servizi di teleriscaldamento e/o di recupero di materia ed energia da rifiuti solidi urbani, attualmente affidati a BEA Gestioni S.p.A., che sia almeno pari all'80% (ottanta per cento) rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro - delle deliberazioni di affidamento diretto del servizio secondo il modello dell'*in house providing* alla società risultante dalla fusione e l'acquisto della piena e definitiva efficacia di tali affidamenti per decorso dei termini di legge ed esaurimento dei mezzi di impugnazione);
- 9) di dare atto che la presente deliberazione non comporta l'affidamento, diretto o indiretto, di servizi o segmenti del servizio di igiene ambientale alla società risultante dall'operazione di aggregazione, né incide sugli affidamenti attualmente in essere, restando ogni eventuale futura determinazione in materia rimessa ad autonomi e successivi atti del Comune, da adottarsi previa specifica istruttoria e valutazione comparativa ai sensi del D.Lgs. n. 201/2022;
- 10) di dare sin d'ora mandato al competente Responsabile di Settore di riferimento, agli Uffici e ai servizi competenti, nonché al Sindaco, per quanto di eventuale rispettiva competenza, per l'adozione di tutti gli eventuali successivi e necessari atti e provvedimenti strumentali e funzionali e che si dovessero rendere occorrenti all'attuazione di quanto stabilito con la presente delibera;
- 11) di precisare che del presente provvedimento e delle connesse e conseguenti attività verrà data la prescritta e necessaria evidenza nell'ambito degli adempimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- 12) di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 TUSP;
- 13) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio online dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. ... voti favorevoli e n. ... voti contrari espressi in forma palese,

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesa la necessità e urgenza di provvedere in tempi ristretti per il completamento dell'operazione societaria *de qua* secondo la tempistica illustrata nel dispositivo.